

**L'ACCERTAMENTO DI ALCUNI
REQUISITI MORALI
LA SOPPRESSIONE DI ALCUNE
COMMISSIONI**

SOPPRESSIONE DI ORGANISMI RITENUTI NON INDISPENSABILI **(Art. 41, Legge n. 449 del 27 dicembre 1997)**

Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione di Amministrazioni o Enti deve individuare, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o ente stesso.

Gli organi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento.

Le relative funzioni vengono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

La stessa disposizione viene recepita nell'art. 96 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, concernente il testo unico sull'ordinamento degli enti locali e nell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sul riordino degli organismi collegiali.

L'applicazione di questa norma ha portato alla soppressione di alcune Commissioni deputate alla formazione e alla tenuta di Albi, Ruoli, Registri ed Elenchi.

SOPPRESSIONE DI ALCUNE COMMISSIONI CONSULTIVE **(Art. 11, D.L. n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006)**

L'articolo 11 del D.L. n. 223/2006 – in vigore dal 4 luglio 2006 – convertito nella legge n. 248/2006 affronta l'argomento delle numerose commissioni consultive che intervengono nei procedimenti amministrativi e che spesso non fanno altro che appesantire e allungare l'iter del procedimento stesso.

Due sono i motivi che stanno alla base del provvedimento:

- 1) Si voleva evitare che la presenza di rappresentanti di categoria all'interno di alcune Commissioni consultive potesse dar luogo ad **effetti distorsivi della concorrenza** e del corretto funzionamento del mercato (nella Relazione si parla di “**evidente commistione di interessi**”);**
- 2) Si voleva proseguire l'opera di **snellimento dei procedimenti amministrativi** e di contenimento della spesa pubblica, che ha caratterizzato gli interventi legislativi dell'ultimo decennio.**

All'articolo 11, commi 1, 2 e 4, il decreto prevede la soppressione:

- a) delle commissioni comunali e provinciali sull'insediamento dei pubblici esercizi (bar e ristoranti)** (art. 6, legge n. 287/1991);
- b) delle commissioni provinciali presso le Camere di Commercio per l'iscrizione al Ruolo degli agenti di affari in mediazione** (prevista dall'articolo 7 della legge n. 39/1989) **e al Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio** (prevista dall'articolo 8 della legge n. 204/1985);
- c) delle commissioni centrali presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l'esame dei ricorsi da parte degli agenti di affari in mediazione** (prevista dall'articolo 4 della legge n. 39/1989) **e degli agenti di commercio** (prevista dall'articolo 4 della legge n. 204/1985).

Nelle predette Commissioni erano, infatti presenti, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei vari settori economici, anche rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio o degli agenti di affari in mediazione.

Le relative funzioni dovranno essere svolte, rispettivamente, dalle Camere di Commercio e dal Ministero dello Sviluppo Economico (nelle figure del Dirigente del settore e del responsabile del procedimento).

Al comma 3 del medesimo articolo viene stabilita la incompatibilità per gli iscritti al Ruolo degli agenti di affari in mediazione a prendere parte, in qualità di componente della commissione incaricata di giudicare i candidati aspiranti a svolgere la medesima professione (D.M. n. 300/1990).

Al comma 5 si recepisce quanto espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (segnalazione 11 aprile 2006, n. AS337) vietando la partecipazione di rappresentanti di categoria aventi interesse diretto nei comitati tecnici per la rilevazione degli usi, istituiti presso le Camere di Commercio.

PATTEGGIAMENTO –
APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
(Legge 12.6.2003, n. 134; artt. 444, 445 e 629 C.P.P.)

Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso.

Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori.

Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale.

Si tratta di una scelta di strategia difensiva che comporta la rinuncia a far valere le proprie difese a favore di una molteplicità di benefici (pena sospesa, **non applicazione delle pene accessorie**, mancato pagamento delle spese processuali, estinzione della pena una volta che, senza commettere più delitti, sono passati 5 anni dalla sua applicazione, se si tratta di delitti, e di 2 anni, se si tratta di contravvenzioni).

La formulazione della norma ha posto notevoli problemi interpretativi proprio in ordine alla **natura della sentenza di patteggiamento nonché sull'estensione dei cosiddetti effetti penali della condanna.**

Della sentenza emessa ex art. 444 C.P.P. sono state avanzate tre qualificazioni contrapposte: **sentenza di condanna, condanna atipica, pronuncia diversa dalla condanna.**

La sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 445 primo comma C.P.P., non ha, tuttavia, natura di sentenza di condanna, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene l'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità.

Il giudice non compie un approfondito accertamento delle responsabilità dell'imputato né compie una piena valutazione dei fatti e delle prove come avviene nel giudizio ordinario.

Secondo un orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (4 giugno 1996 n. 681 e 26 febbraio 1997, n. 1) la sentenza di patteggiamento, pur essendo un provvedimento sanzionatorio di natura amministrativa ed atipica, trova il suo presupposto nel fatto obiettivo della pronuncia di condanna, alla quale è sicuramente equiparata.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E RIABILITAZIONE

(Legge 11.6.2004, n. 145; artt. 163 e 165 C.P.)


E' un beneficio con il quale il giudice, nel pronunciare una condanna non superiore ai due anni di arresto o di reclusione (o a una pena pecuniaria, che comparata alla pena detentiva, sia corrispondente), può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per un determinato periodo, a condizione che il condannato, nel corso di detto periodo, non commetta reati dello stesso tipo.

In questo caso, il reato si estingue e cessa l'esecuzione delle pene accessorie. Se invece il condannato commette un reato, dovrà scontare l'intera pena sospesa.

La nuova legge, che reca modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato, nasce dall'esigenza di superare le difficoltà che un condannato incontra per un corretto e pieno reinserimento nell'ambiente sociale di provenienza.

Gli istituti del “patteggiamento” e della “sospensione condizionale della pena”, ancorchè in concreto suscettibili di applicazione congiunta, sono diversi per origine, presupposti di applicazione e disciplina, consistendo:

- **il primo nella possibilità che la determinazione della pena in concreto sia oggetto di un **accordo fra le parti**, sottoposto al controllo del giudice (artt. 444, 445 e 629 C.P.P.);**
- **il secondo nel potere conferito al giudice di **sospendere, anche d’ufficio, l’esecuzione della pena** allorquando presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (artt. 163 e 165 C.P.P.).**



Entrambi gli istituti sono da ritenere ostativi alla iscrizione o alla permanenza negli Albi, Ruoli, Registri ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio?

POSIZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SULLA OSTATIVITA' ALL'ISCRIZIONE O ALLA PERMANENZA NEL REGISTRO ESERCENTI

Già nel 1993, il Ministero della Giustizia, ad un quesito riguardante l'applicazione dell'articolo 2, commi 4 e 5 della legge n. 287/1991 relativo alla iscrizione e cancellazione dal REC, aveva chiarito che, poiché il patteggiamento preclude l'applicazione delle pene accessorie ma non gli altri effetti penali della condanna, **costituisce motivo ostativo all'iscrizione e causa di cancellazione.**

Nel 1996 il Consiglio di Stato (Sez. VI, decisione n. 681/1996) ha sostenuto che l'applicazione della condanna su richiesta delle parti non importa un riconoscimento di colpevolezza, trattandosi di una scelta processuale riconducibile non già ad una presunzione di colpevolezza giuridicamente rilevante, bensì ad esigenze di alleggerimento degli oneri processuali nella fase dibattimentale e, per quanto riguarda l'imputato, anche a possibili considerazioni di incertezza degli esiti del giudizio.

Questa posizione ha creato disorientamento e incertezza interpretativa.

Il Ministero della Giustizia conferma la sua posizione (Note del 4.6.1997, n. 7/31005/175; del 4.8.2000, n. 507699).

POSIZIONE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLA OSTATIVITA' ALL'ISCRIZIONE O ALLA PERMANENZA NEI RUOLI

INIZIALMENTE, ritenne che le condanne con pene condizionalmente sospese non potessero essere considerate ostatiche all'iscrizione o alla permanenza nei Ruoli (Lettera-Circolare del 25 luglio 1995, Prot. 312942).

Ciò in base ad una Sentenza del TAR del Lazio del 19 gennaio 1995 che si era pronunciato per una interpretazione estensiva dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, il quale aveva così sostituito l'articolo 166 del Codice penale:

"Art. 166 (*Effetti della sospensione*).

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sè sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, nè d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, nè per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa".

Anche l'Ufficio legislativo del Ministero ebbe a confermare che la norma ha lo scopo di evitare che una condanna appena sospesa e quindi conseguente a fatti penali di relativa gravità, possa costituire un ostacolo all'inserimento nel mondo del lavoro.

SUCCESSIVAMENTE, il Ministero rivede la propria posizione facendo sua l'interpretazione del Ministero della Giustizia (Nota del 27 marzo 2001) sui requisiti di onorabilità previsti dalla nuova riforma della disciplina del commercio (Vedi: Circolare del MICA n. 3518/C del 27 giugno 2001) ed estendendola anche agli altri Albi, Ruoli, Registri ed Elenchi.

Il comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998, in deroga alla legge n. 19 del 1990, stabilisce che:

"Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza".

Anche se le norme relative alla tenuta degli altri Albi, Ruoli, Registri ed elenchi non contengono tale deroga, **la condanna ad una pena condizionalmente sospesa costituisce ostacolo all'iscrizione o alla permanenza negli stessi, per la durata di 5 anni dal suo passaggio in giudicato.**

CONCLUSIONI:

La condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5, lett. c), della legge n. 204/1985 deve ritenersi ostativa all'iscrizione o alla permanenza negli Albi, Ruoli, Registri ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio, anche se inflitta sulla base del “patteggiamento”, ai sensi degli articoli 444 e 445 C.P.P.

Sia per il “patteggiamento” che per la “sospensione condizionale della pena”, il mero decorso del quinquennio, i cui termini si computano a partire dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, è sufficiente per considerare la pena estinta e pertanto non va richiesta la riabilitazione.

DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI

Traendo ispirazione dai principi fondamentali contenuti nella Costituzione repubblicana, il legislatore ha sentito l'esigenza di riesaminare, in un'ottica più aderente alla realtà attuale, l'ampio ventaglio di fattispecie criminose che il passato, con un percorso di *criminalizzazione*, fatto anche e soprattutto da leggi speciali, aveva prodotto.


Una prima depenalizzazione venne introdotta con la **legge 3 maggio 1967, n. 317**, che trasformò in illeciti amministrativi, in particolare, i regolamenti dei comuni e delle province e alcuni articoli del Codice della Strada del 1959.

La cosa funzionò e otto anni dopo, con la **legge 24 dicembre 1975, n. 706**, la depenalizzazione fu estesa a quasi tutte le contravvenzioni sanzionate con la sola pena dell'ammenda, con l'esclusione di quelle contenute nel Codice Penale, nel T.U.L.P.S. e di poche altre.

La norma principe in materia di depenalizzazione è però la **legge 24 novembre 1981, n. 689**, e successive modifiche e integrazioni.

L'art. 32 della legge n. 689/81, al primo comma, stabilisce, in linea generale, che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro **tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.**

L'ultima, in ordine di tempo (in vigore dal 15 gennaio 2000), è il **D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507**, concernente la depenalizzazione dei reati minori, quali: **emissione di assegno a vuoto o comunque non autorizzato; oltraggio a pubblico ufficiale; guida senza patente; errori nella compilazione degli elenchi elettorali, guida in stato di ubriachezza, ecc.**



QUESTI TIPI DI REATI (depenalizzati) NON SONO PIU' OSTATIVI ALLA ISCRIZIONE O ALLA PERMANENZA NEI RUOLI, a condizione che l'interessato abbia chiesto e ottenuto la revoca del provvedimento (ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione).

LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

LE FASI DELLA RIFORMA E LE DATE DI ENTRATA IN VIGORE

PRIMA FASE A. D.L. 14 MARZO 2005, N. 35 In vigore dal 17 marzo 2006

Riguarda solo tre istituti: 1) la revocatoria fallimentare
2) il concordato preventivo
3) gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

B. Legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80

La legge contiene una **delega al Governo** ad emanare un decreto delegato che completi la riforma

SECONDA FASE D. LGS. 9 gennaio 2006, n. 5 In vigore dal 16 luglio 2006

Ad eccezione di 5 articoli che sono entrati in vigore il 16 gennaio 2006:


45, 46 e 47 che riguardano le conseguenze del fallimento sull'imprenditore debitore (**corrispondenza, variazione della residenza, abrogazione del Registro dei falliti – decadenza della riabilitazione**)

151 e 152 che riguardano, rispettivamente, un'abrogazione in materia di transazione fiscale e in materia di limitazioni personali del fallito (non si perde più l'elettorato attivo).

LA PRECEDENTE NORMATIVA (In vigore fino al FINO AL 15 gennaio 2006)

Chiunque era stato dichiarato fallito (e quindi era stato iscritto nel Registro dei falliti tenuto dal Tribunale) non poteva richiedere l'iscrizione in qualsiasi Albo, Ruolo, Registro od Elenco tenuto dalla Camera di Commercio e, se era iscritto, doveva essere cancellato, **se non aveva ottenuto la riabilitazione civile.**

Questo perché il fallimento – secondo la precedente normativa - produceva una serie di incapacità personali che sorgevano alla data della sentenza della dichiarazione di fallimento e permanevano oltre la chiusura del fallimento, **fino alla sentenza di riabilitazione.**




Il fallito non poteva essere amministratore o sindaco di società di capitali, non poteva fare il tutore di un minore o di un interdetto, non poteva iscriversi in vari albi e ruoli, non poteva votare, ecc.

LA NUOVA NORMATIVA APPLICATA IN DUE FASI

DAL 16 GENNAIO 2006


- **E' stato definitivamente soppresso il Registro dei falliti (art. 50 L.F.) e con esso anche l'istituto della riabilitazione civile del fallito;**
- **Le incapacità che rimanevano addosso al fallito fino alla riabilitazione, cesseranno con la chiusura del fallimento.**



Con la riforma vengono ritoccate le varie forme di incapacità personali che quindi rimangono (tranne l'elettorato attivo), ma a differenza di prima (che rimanevano addosso al fallito fino alla riabilitazione), **oggi cessano con la chiusura del fallimento.**

La cancellazione del marchio di infamia che oggi, anche dopo la chiusura del fallimento, segue il fallito è il principio che sta alla base di tutta la riforma fallimentare. Mitigando gli effetti negativi personali del fallimento si vuole facilitare il reinserimento del fallito nel sistema sociale ed economico.

DAL 16 LUGLIO 2006



Il testo della legge fallimentare nella sua “NUOVA REDAZIONE” si applica integralmente a partire dal 16 luglio 2006, con riferimento ai procedimenti che saranno aperti dopo tale data.

ORIENTAMENTO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 5 del 2006, che sono entrate in vigore a decorrere il 16 luglio 2006, non avranno efficacia retroattiva relativamente ai soggetti che a tale data sono stati già iscritti nel Registro dei falliti (Ministero attività produttive, Nota del 6 marzo 2006).

DISCIPLINA TRANSITORIA DETTATA DAL D. Lgs. N. 5/2006

Art. 150 (Disciplina transitoria)

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.

Art. 151 (Abrogazione in materia di transazione fiscale)

1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato.

Art. 152 (Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
- b) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole "*o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento*".

Art. 153 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore **dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il giorno della pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

<p style="text-align: center;">R.D. n. 267/1942 In vigore fino al 15 gennaio 2006</p>	<p style="text-align: center;">D.Lgs. n. 5/2006 In vigore dal 16 gennaio 2006</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza diretta (art. 48); • Obbligo di non allontanarsi dalla propria residenza senza il permesso del giudice delegato (art. 49); • Iscrizione del registro pubblico dei falliti tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale. Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge (art. 50). 	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza di ogni genere (compresa quella elettronica) (art. 45) • Obbligo di comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio (art. 46) • Abolizione del registro dei falliti (art. 47).

Le novità vanno lette alla luce delle nuove linee guida che sottostanno alla riforma delle procedure concorsuali

R.D. n. 267/1942

D. Lgs. n. 5/2006


Fallimento = procedura di soddisfazione dei creditori attraverso il sequestro e la vendita di capitali fisici con valori stabili e oggettivamente accertabili.

- ❖ **Tutela assoluta dei creditori**
- ❖ **Finalità essenzialmente liquidatoria dell'impresa insolvente.**

Salvare le pretese dei creditori assicurando la continuità dell'impresa e dei suoi valori.

- ❖ **Tutela dei creditori**
- ❖ **Finalità essenzialmente recuperatoria del patrimonio imprenditoriale attraverso soluzioni di ristrutturazione dell'attività.**

LA NORMA TRANSITORIA DETTATA DALL'ART. 150 DEL D. Lgs. n. 5/2006



I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare “**depositati**” prima del 16 luglio 2006 e le procedure di fallimento e di concordato fallimentare “**pendenti**” alla stessa data dovranno essere definiti secondo la precedente normativa.

CASO A - I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare **depositate** prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006 (**prima del 16 luglio 2006**) sono definiti secondo la legge anteriore.

CASO B - Le procedure di fallimento e di concordato fallimentare **pendenti** alla stessa data (**alla data del 16 luglio 2006**), sono definite secondo la legge anteriore.

La previsione di due diverse prescrizioni dimostra che il legislatore ha voluto tenere distinte le due fasi in cui si articola il procedimento concorsuale:

- ❖ **FASE PRE-FALLIMENTARE** **Introdotta con il ricorso e definita con la sentenza dichiarativa di fallimento**

- ❖ **FASE CONCORSUALE** **Aperta con la medesima sentenza e terminata con la chiusura del fallimento.**

Per cui:

CASO A **I ricorsi per dichiarazione di fallimento (fase pre-fallimentare) depositati prima del 16 luglio 2006 dovranno essere definiti secondo la legge anteriore.**

CASO B **Per le procedure di fallimento (fase concorsuale) pendenti alla data del 16 luglio 2006 si applicherà integralmente e fino alla fine la vecchia disciplina.**


Quali istanze sono da considerare “pendenti”?

- ❖ **Secondo alcuni Tribunali** (Milano, Roma, Firenze, Monza e Palermo) **devono intendersi come pendenti le procedure per le quali l’istanza di fallimento sia stata presentata prima del 16 luglio 2006** (anche se la sentenza di fallimento viene emessa successivamente);
- ❖ **Secondo altri Tribunali** (Torino, Genova, Trieste, Salerno, Pescara) **sono da considerare come pendenti solo le procedure per le quali la sentenza di fallimento sia stata emessa prima del 16 luglio 2006.**


Nulla viene detto sul destino di chi è stato dichiarato fallito in data anteriore al 16 gennaio 2006 e che oggi non può più né chiedere né ottenere la riabilitazione.

Manca attualmente una norma generale esplicita, applicabile a tutte le leggi speciali, che cancelli l’incapacità, per il fallito, di esercitare un’attività d’impresa e di procedere quindi all’iscrizione negli Albi, Registri, Ruoli ed Elenchi.

Esiste tuttavia la possibilità di percorrere una linea interpretativa più aderente alla volontà del legislatore.




NUOVA LINEA INTERPRETATIVA (Trib. Di Ancona)



Le nuove disposizioni in vigore dal 16 gennaio 2006 (abrogazione del registro dei falliti con il conseguente venir meno del procedimento di riabilitazione; il venir meno dell'obbligo del servizio postale di consegnare al curatore la corrispondenza diretta al fallito; il venir meno dell'obbligo del fallito di chiedere l'autorizzazione al giudice delegato per allontanarsi dalla propria residenza) **devono applicarsi anche alle procedure già in corso alla data del 16 gennaio 2006 ovvero solo a quelle aperte successivamente a tale data?**

La volontà del legislatore è stata chiaramente quella di espellere dal nostro ordinamento una serie di conseguenze sanzionatorie che sono oggi prive di un fondamento sostanziale e del tutto anacronistiche.

Il fallimento non deve avere più un carattere infamante.



Alla luce di questo orientamento, tutte le nuove norme devono trovare applicazione anche ai procedimenti già in corso alla data del 16 gennaio 2006.

Una diversa interpretazione porterebbe a creare una situazione di irragionevole disparità di trattamento tra falliti o fallendi, in dipendenza del momento del deposito della istanza di fallimento o della relativa dichiarazione.

DUNQUE:

Sia a coloro che sono stati dichiarati falliti prima del 16 gennaio 2006 (anche se iscritti nel Registro dei falliti non più operante), **che a coloro che sono stati dichiarati falliti dopo il 16 gennaio 2006, NON POTRA' PIU' ESSERE IN OGNI CASO RICHIESTA LA RIABILITAZIONE.**

POTRA' ESSERE RICHIESTO IL SOLO DECRETO DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO.

PROCEDIMENTI

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO (Artt. 16 -17 - 18)

ART. 16

La sentenza dichiarativa di fallimento:

- 1. E' pronunciata in camera di consiglio** (comma 1),
- 2. E' provvisoriamente esecutiva** (comma 2),
- 3. Produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale** (comma 3),
- 4. Gli effetti nei confronti dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese** (comma 3).

ARTT. 17 e 18

Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento deve essere:

- 1) Notificata al debitore** (art. 17, comma 1);
- 2) Comunicata per estratto al curatore e al richiedente il fallimento;**
- 3) Annotata (iscritta) presso il Registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta** (art. 17, comma 2),
- 4) Il termine per l'appello decorre, per il debitore dalla data della notificazione della sentenza e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel Registro delle imprese** (art. 18, comma 3).

RELAZIONE AL GIUDICE (Art. 33, comma 5)

ART. 33, comma 5

Il curatore deve redigere, ogni sei mesi, dei rapporti informativi e riepilogativi delle attività svolte.

- 1) Copia del rapporto va trasmessa al comitato dei creditori;**
- 2) Il Comitato dei creditori può formulare delle osservazioni scritte;**
- 3) Altra copia del rapporto, con le eventuali osservazioni del Comitato dei creditori, va inviata telematicamente al Registro delle imprese, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella Cancelleria del Tribunale.**

- OSSERVAZIONI:**
- 1) Non viene spiegato cosa ne deve fare il Registro delle imprese della copia del rapporto (sicuramente pubblicarla);**
 - 2) Si tratta di una iscrizione o di un deposito? Sicuramente si tratta di una mera pubblicità notizia;**
 - 3) A chi aspetta la trasmissione telematica (con firma digitale)? Probabilmente spetta al curatore;**
 - 4) Non viene indicato il termine entro cui devono essere depositate le osservazioni.**

CHIUSURA DEL FALLIMENTO (Artt. 118 – 119 - 120)

ART. 118 **Al primo comma vengono indicati i vari casi di chiusura del fallimento**

Nel caso di società, chiuso il fallimento, il curatore ne dovrà chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese (comma 2).

Dunque, in caso di società esistono due adempimenti: prima si deve iscrivere il decreto di chiusura (che arriva d'ufficio dalla Cancelleria) e poi, a seguire, si dovrà iscrivere l'istanza di cancellazione che dovrà arrivare da parte del curatore.

Non si capisce come mai la riforma fallimentare abbia fatto una scelta difforme a quella prevista dalla riforma societaria secondo la quale il fallimento, per le società di capitali, non è più causa di scioglimento.

La riforma societaria ha introdotto infatti questa importante novità: la chiusura del fallimento non comporta necessariamente lo scioglimento della società, bensì spetterà agli organi sociali della società valutare caso per caso se sciogliere la società o proseguire nell'esercizio dell'attività.

Il Registro delle imprese dovrà, in ogni caso, prendere atto delle decisioni del curatore.

Nel caso di impresa individuale, chiuso il fallimento, ci si dovrà limitare ad iscrivere il decreto di chiusura arrivato dalla Cancelleria, senza poter procedere ad alcuna cancellazione.

La posizione rimarrà aperta e dovrà essere eventualmente l'imprenditore stesso a chiedere la propria cancellazione

ART. 119

La chiusura del fallimento:

- 1) E' dichiarata con decreto del Tribunale, su istanza del curatore o del debitore ovvero d'ufficio;**
- 2) Va pubblicata nelle forme prescritte dall'art. 17 e quindi entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria va:**
 - a) Notificata al debitore (art. 17, comma 1);**
 - b) Comunicata per estratto al curatore e al richiedente il fallimento;**
 - c) Annotata (iscritta) presso il Registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta (art. 17, comma 2)**

ART. 120

Con la chiusura cessano gli effetti de fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento.

DELLA ESDEBITAZIONE (Artt. 142 - 145)

Il Capo IX, in precedenza dedicato alla riabilitazione, viene ora dedicato ad un nuovo istituto che viene introdotto nell'ordinamento italiano: quella della “ESDEBITAZIONE**”.**

La “esdebitazione” consiste nella liberazione del fallito persona fisica (non società) dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

In sostanza, si consente all'imprenditore “meritevole” (l'art. 142, comma 1 L.F., prevede precise condizioni) di liberarsi dai debiti che residuano alla chiusura del fallimento e di riprendere la sua attività economica senza carichi pregressi.

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

L'ammissione al beneficio viene dichiarata dal Tribunale con il decreto di chiusura del fallimento o su richiesta del fallito, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento (art. 143, L.F.).

E' ammesso il reclamo dei creditori insoddisfatti.

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (Art. 182-bis)

ART. 182bis

Articolo introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e quindi in vigore dal 17 marzo 2005.

L'introduzione del nuovo art. 182-bis, concernente gli accordi di ristrutturazione dei debiti, attribuisce per la prima volta rilevanza agli accordi stragiudiziali.

Se il debitore vuole evitare il fallimento può trovare un accordo con i suoi creditori.

Tale accordo deve comprendere almeno il 60% dei creditori e va iscritto nel Registro delle imprese.

I creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro 30 giorni dalla data della pubblicazione.

Scaduti i 30 giorni il debitore deve chiedere l'omologazione dell'accordo al Tribunale, che valuta le opposizioni e concede o nega l'omologazione.

Se l'omologazione viene concessa deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

Dalla data di iscrizione dell'omologazione scatta l'effetto per cui sono sottratti alla revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti in attuazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato.

OSSERVAZIONI:

1) **Non è chiaro quale sia l'effetto dell'accordo sul restante 40% dei creditori.**

Due tesi:

a) **diventa efficace nei confronti di tutti i creditori;**

b) **i creditori estranei all'accordo devono essere pagati per intero e alle scadenze previste, ma sono comunque soggetti alla revocatoria in caso di fallimento, mentre gli altri creditori (il 60%) verranno pagati secondo i modi previsti dall'accordo, ma in caso di fallimento tali pagamenti saranno estranei alla revocatoria.**

2) **Non è chiarito chi debba procedere all'iscrizione dell'accordo (notaio, amministratori).**

3) **Non è previsto alcun termine per l'iscrizione (quindi: niente sanzione).**

4) **Il decreto di omologazione va depositato per l'iscrizione dal Cancellerie del Tribunale ed iscritto nel Registro delle imprese entro il giorno successivo.**